

GIUNTA ESECUTIVA

(Art. 8, commi 7 e 10, art. 10 commi 10,11, 12 del D. Lgs. n.297/1994)

La **Giunta esecutiva** viene eletta in seno al consiglio di istituto ed è composta da un docente, un rappresentante ATA e due rappresentanti dei genitori. Ne fanno parte di diritto il dirigente scolastico ed il DSGA. Essa rimane in carica tre anni.

La giunta esecutiva ha il compito di:

- predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- preparare i lavori del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso;
- curare l'esecuzione delle relative delibere;
- manifestare la propria competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni e deliberare in tal merito su proposta del rispettivo consiglio di classe.

Inoltre, come stabilito dal [Decreto Interministeriale n. 44](#) dell'1 febbraio 2001, art.2, comma 3, ha il compito di proporre, entro il 31 ottobre, al Consiglio di istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori. Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del piano dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.